



N° PAP-01013-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/07/2020 al 18/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00118/2020 del 02/07/2020

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO PER L’ANNO 2020.

Il giorno 02/07/2020 alle ore 13.00 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PAOLO VARALLA
ROSITA GERARDI
VINCENZO DE CUNTO

AMEDEO CICALA
VINCENZA PUGLIESE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
	A

Partecipa MARIA BRIGIDA NIGRO - Vice Segretario
Presiede PAOLO VARALLA - Vice Sindaco

Verificato il numero legale, PAOLO VARALLA - Vice Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati";

Premesso che l'Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento, si è mostrata sensibile alle tematiche giovanili e sociali riguardanti l'intera comunità viggianese;

Preso atto che da più anni si organizzano iniziative nel corso dell'estate per i ragazzi finalizzate ad un'educazione alla socializzazione e allo sviluppo delle capacità individuali e relazionali dei minori;

Premesso che il campo estivo intende offrire, nel periodo estivo, ai minori tra i 3 ed i 17 anni adeguata attenzione in ogni fase della loro crescita, e dunque sia nella vita scolastica sia nelle attività extrascolastiche, così da poter garantire loro un equilibrato e sano sviluppo psico-fisico e culturale;

Preso atto che il campo estivo, che si intende organizzare, dovrà prevedere:

- ripartizione dei giovani in piccoli gruppi (da sette a dieci), a loro volta divisi per fasce di età (3-6 anni; 6-11 anni; e 12-17), per consentire una migliore organizzazione delle attività attraverso interessi comuni;
- organizzazione di varie attività: laboratori ludico-ricreativi, attività sportive (corsi di nuoto pallanuoto, pallavolo, pallacanestro, tennis, calcio, pallabamburello..), attività didattiche (escursioni naturalistiche, culturali e corsi di inglese);
- un numero massimo di 100 iscritti;

Visto

- l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., ove, al comma 20, si dispone che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

- l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, che dispone l'invio della suddetta relazione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo

economico;

- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove, all'art. 16, è disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 5 e 192, i quali disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell'*in house providing*;

Richiamata la giurisprudenza comunitaria che ha ammesso, reiteratamente, la legittimità degli affidamenti *in house providing*, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C410/2006) che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

Considerato l'art. 5, paragrafo 2° lett. a), del Reg. CE n. 1370/2007, ove si dispone che “*al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione*”;

Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, ove viene disciplinato il modello giuridico della Società in house;

Richiamati gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica, prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'*in house providing*;

Valutato l'art. 192, comma 2, del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che “*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

Dato atto che l'art. 34, comma 2, del D.L. 179/2012 e s.m.i., dispone che “*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante*”;

Dato atto che la relazione richiamata al summenzionato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;

Vista la delibera ANAC n. 235, del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "*Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*", previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";

Dato atto che, astrattamente, la società VEJANUM srl, interamente partecipata dal Comune di Viggiano, può essere affidataria di servizi da parte del Comune, poiché:

- la VEJANUM srl è società a totale partecipazione pubblica, le cui quote sono interamente possedute dal Comune di Viggiano;
- gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione dell'ente affidante;
- lo Statuto di VEJANUM srl è adeguato alle norme in materia di *in house providing*, in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni della società, nonché la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Viggiano, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente;
- Lo Statuto di VEJANUM srl prevede che la società può gestire servizi di interesse generale rivolti alla persona, nello specifico può:

1) realizzare e gestire: attività culturali, centri ricreativi, sportivi, culturali, sociali e biblioteche;

2) gestire strutture sportive di proprietà dell'ente, quali: piscine, centri polisportivi e per il benessere psico-fisico della persona;"

Verificato che:

- che l'Amministrazione comunale e la Vejanum sono iscritte, presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria società "*in house*";
- che, pertanto, la VEJANUM srl potrà operare mediante affidamenti diretti di servizi strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);

Verificato, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione far gestire alla Vejanum s.r.l. l'organizzazione del campo estivo per l'anno 2020, poiché la gestione *in house* garantirebbe sia l'immediata attivazione delle attività gestionali necessarie, sia un elevato livello qualitativo delle

attività educative e sportive rivolte ai ragazzi, essendo radicata sul territorio comunale;

Dato atto che dovrà essere acquisito un'ipotesi di Piano Economico Finanziario, dal quale dovranno evincersi la convenienza economica e l'opportunità gestionale della scelta;

Dato atto, altresì, che dovranno essere acquisite:

- la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221);
- la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra espresso, procedere con l'affidamento del servizio di organizzazione del campo estivo per l'anno 2020, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge, alla Vejanum s.r.l.;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

con votazione palese

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di esprimere atto di indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di organizzazione del campo estivo per l'anno 2020, in regime di *in house providing*, alla società VEJANUM Srl;

4. Di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto.

5. Di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI VIGGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00131/2020 del 02/07/2020.

Avente oggetto:

**ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO PER L’ANNO 2020.**

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_A_ORGANIZZAZIONE_GENERALE esprime parere:
Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 02/07/2020



COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00131/2020 del 02/07/2020.

Avente oggetto:

**ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO PER L’ANNO 2020.**

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 02/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Vice Segretario MARIA BRIGIDA NIGRO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Vice Sindaco
PAOLO VARALLA

Vice Segretario
MARIA BRIGIDA NIGRO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/07/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Vice Segretario
MARIA BRIGIDA NIGRO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00118/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.